



# COMUNE DI MONTECCHIO MAGGIORE

PROVINCIA DI VICENZA

## GIUNTA COMUNALE

### Verbale di deliberazione n. 166 del 07/12/2023.

OGGETTO: ART. 2 LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241 - INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO AL QUALE ATTRIBUIRE IL POTERE SOSTITUTIVO IN CASO DI INERZIA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.

L'anno duemilaventitré addi sette del mese di Dicembre alle ore 17:45 nella sala delle adunanze presso la sede istituzionale del Comune, si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

NOMINATIVO	PRESENTI	ASSENTI
TRAPULA GIANFRANCO	P	
MEGGIOLARO CLAUDIO	P	
CROCCO LORIS	P	
STOCCHERO MARIA	P	
MAZZOCCO RAFFAELLA	P	
COLALTO CARLO	P	

Presenti: 6 - Assenti: 0

Il Segretario Comunale, Dott.ssa Antonella Bergamin, assiste alla seduta.

Il Sindaco, Ing. Gianfranco Trapula, assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

## **VISTI:**

- l'art. 2 Legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dal d.l. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in legge con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 4 aprile 2012, n. 35, e successivamente dal d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in Legge 7 agosto 2012, n. 134, in particolare i commi da 9 a 9-quinquies, che prevedono: “ 9. *La mancata o tardiva emanazione del provvedimento costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente. 9-bis. L'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione. Per ciascun procedimento, sul sito internet istituzionale dell'amministrazione è pubblicata, in formato tabellare e con collegamento ben visibile nella homepage, l'indicazione del soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo e a cui l'interessato può rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma 9-ter. Tale soggetto, in caso di ritardo, comunica senza indugio il nominativo del responsabile, ai fini della valutazione dell'avvio del procedimento disciplinare, secondo le disposizioni del proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, e, in caso di mancata ottemperanza alle disposizioni del presente comma, assume la sua medesima responsabilità oltre a quella propria. 9-ter. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il privato può rivolgersi al responsabile di cui al comma 9-bis perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario. 9-quater. Il responsabile individuato ai sensi del comma 9-bis, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica all'organo di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsto dalla legge o dai regolamenti. Le Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente comma, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 9-quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte sono espressamente indicati il termine previsto dalla legge o dai regolamenti e quello effettivamente impiegato”;*

- l'art. 1, comma 2, d.l. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in legge con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 4 aprile 2012, n. 35, ai sensi del quale “*Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei procedimenti tributari e in materia di giochi pubblici, per i quali restano ferme le particolari norme che li disciplinano*”;

- la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 4/12 del 10/5/2012 diretta a tutte le Pubbliche Amministrazioni che stabilisce che l'organo di governo potrebbe decidere di affidare tali incombenze sostitutive a un unico soggetto che indica le misure da adottare sul piano operativo;

- l'art. 97, comma 4, d.lgs 18 agosto 2000, n. 267, in virtù del quale “*il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività*”;

## **CONSIDERATO** che:

- le disposizioni contenute nell'art. 2, comma 9-bis e seguenti, l. 241/90, sono volte a rafforzare le garanzie del privato contro il ritardo dell'amministrazione nel provvedere, prevedendo l'esercizio di poteri sostitutivi in caso di inerzia, nonché il riconoscimento della responsabilità disciplinare, amministrativa e contabile del dirigente o del funzionario responsabile;

- la Pubblica Amministrazione ha il dovere di concludere il procedimento amministrativo mediante l'adozione di un provvedimento espresso entro il termine previsto dalla legge o dal regolamento, oppure, qualora le disposizioni di legge o regolamentari non prevedano un termine diverso, entro trenta giorni;

- le disposizioni contenute nell'art. 2, comma 9-bis, l. 241/90, costituiscono il fondamento per la attuazione di un "commissariamento interno" in ciascuna Amministrazione nella quale un soggetto titolare di poteri decisionali in ambito procedimentale si renda inosservante dei termini prescritti, prevedendo per esplicita disposizione che il potere sostitutivo si attesti al livello apicale;

- le disposizioni contenute nell'art. 2, comma 9-bis, l. 241/90, attribuiscono la funzione sostitutiva agli organi tecnico-amministrativi, negando che possa sostituirsi un soggetto della sfera politica, ribadendo la scelta ordinamentale in favore della distinzione di competenze tra sfera politica e sfera gestionale;

**PRESO ATTO** che la struttura del Comune di Montecchio Maggiore è articolata, per gradi di responsabilità suddivisa tra Incarichi di Elevata Qualificazione, Dirigenti e Segretario Generale, con funzioni anche dirigenziali;

**RITENUTO**, alla luce delle disposizioni normative sopra richiamate e alla luce dell'organizzazione del Comune, di individuare i seguenti soggetti a cui il privato potrà rivolgersi per la conclusione del procedimento stesso:

- nei dirigenti di Settore le figure apicali cui demandare il potere sostitutivo di cui all'art. 2, comma 9-bis, della Legge n. 241/1990, in caso di inerzia dei titolari di Incarichi di Elevata Qualificazione inadempienti;

- nel Segretario generale *pro tempore* la figura apicale cui demandare il potere sostitutivo di cui all'art. 2, comma 9-bis, della Legge n. 241/1990, in caso di inerzia dei dirigenti di settore inadempienti;

- nel Vicesegretario la figura apicale cui demandare il potere sostitutivo di cui all'art. 2, comma 9-bis, della Legge n. 241/1990, in caso di inerzia del Segretario Generale;

**EVIDENZIATO** che:

- nella comunicazione di avvio del procedimento è indicato il nome, ufficio, numero telefonico, posta elettronica certificata e ogni elemento utile all'individuazione del funzionario "*Responsabile del potere sostitutivo*";

- le indicazioni relative al funzionario "*Responsabile del potere sostitutivo*", in caso di inerzia, sono pubblicate sul sito istituzionale dell'Ente nell'apposita sezione "*Amministrazione trasparente*";

**RICHIAMATA** la delibera di Giunta Comunale n. 176 del 26.09.2013 recante "*Individuazione titolare del potere sostitutivo ai sensi dell'art. 2 co. 9 bis della legge n. 241/1990 in tema di procedimento amministrativo*" con la quale veniva individuato, in via esclusiva, il Segretario Generale quale figura apicale cui demandare il potere sostituito in caso di inerzia del Responsabile dell'Ufficio/Servizio assegnatario del procedimento amministrativo, disciplinando anche le modalità di intervento sostitutivo;

**RITENUTO** di disciplinare le modalità dell'intervento sostitutivo, come già stabilito nella succitata delibera di Giunta Comunale n. 176/2013, che si aggiorna con il presente provvedimento, prevedendo che:

a) le richieste di intervento sostitutivo ex art. 2, comma 9 ter della Legge n.241/1990, devono essere indirizzate ai

soggetti sopra indicati;

b) per ciascun procedimento, sul sito internet istituzionale dell'amministrazione è pubblicata, in formato tabellare e con collegamento ben visibile nella homepage, l'indicazione del soggetto o dell'unità organizzativa a cui è attribuito il potere sostitutivo e a cui l'interessato può rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma 9-ter. Tale soggetto, in caso di ritardo, comunica senza indugio il nominativo del responsabile, ai fini della valutazione dell'avvio del procedimento disciplinare, secondo le disposizioni del proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, e, in caso di mancata ottemperanza alle disposizioni del presente comma, assume la sua medesima responsabilità oltre a quella propria;

c) il titolare del potere sostitutivo, previa verifica della regolarità formale dell'istanza, procede direttamente, oppure, se del caso, inoltra la stessa al Responsabile cui si contesta l'inerzia, assegnando un termine, non superiore a 48 (quarantotto) ore, per la trasmissione del fascicolo, completo di ogni documentazione e corredato da relazione esplicativa sullo stato del procedimento e sulle ragioni che non ne hanno consentito la conclusione nei termini assegnati; con la medesima relazione il Responsabile evidenzia l'effettivo maturarsi delle condizioni per l'esercizio del potere sostitutivo;

d) entro 48 (quarantotto) ore dalla ricezione del fascicolo, il Titolare del potere sostitutivo verifica la legittimazione della richiesta dell'intervento sostitutivo da parte del richiedente, dandone formale comunicazione al Responsabile inadempiente, al Sindaco, agli organi interni di valutazione e controllo, oltre che al cittadino richiedente;

e) con tale comunicazione, in caso di ammissibilità dell'intervento sostitutivo richiesto, sono sospese le competenze gestionali in capo al Responsabile inadempiente per essere assunte dal rispettivo Titolare del potere sostitutivo; dalla data della comunicazione decorrono i termini di conclusione del procedimento in misura pari alla metà di quelli originariamente previsti;

f) il Titolare del potere sostitutivo assume ogni potere istruttorio, gestionale e decisionale relativo al procedimento con facoltà di avvalersi degli uffici per ogni incombenza istruttorio, di acquisire dati e notizia, di richiedere pareri e valutazioni tecniche, di promuovere conferenze dei servizi per l'acquisizione di assensi, nulla osta o pareri di altre amministrazioni eventualmente coinvolte nel procedimento;

g) in alternativa a quanto previsto al precedente punto e), in caso di procedimenti richiedenti competenze e conoscenze specialistiche non sostituibili con apporti istruttori, il Titolare del potere sostitutivo può delegare l'adozione dell'intero provvedimento ad altro personale di categoria D o C, senza maggiori oneri per l'Ente;

**ACQUISITO** il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, e inserito in calce;

**RITENUTO** di provvedere in merito;

**RICHIAMATA** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 del 27/12/2022 di approvazione del Bilancio di previsione 2023/2025, del DUP ed altri allegati;

**AI SENSI** dell'art. 48 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

**CON VOTI** favorevoli unanimi;

## **DELIBERA**

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto, aggiornando la delibera di Giunta Comunale n. 176 del 26.09.2013 richiamata in premessa, che, nel caso in cui il Responsabile del procedimento non rispetti i termini di conclusione dello stesso, il privato potrà rivolgersi per la conclusione del procedimento stesso:

- ai dirigenti di Settore quali figure apicali cui demandare il potere sostitutivo di cui all'art. 2, comma 9-bis, della Legge n. 241/1990, in caso di inerzia dei titolari di Incarichi di Elevata Qualificazione inadempienti;
- ai Segretario generale *pro tempore* quale figura apicale cui demandare il potere sostitutivo di cui all'art. 2, comma 9-bis, della Legge n. 241/1990, in caso di inerzia dei dirigenti di settore inadempienti;
- al Vicesegretario quale figura cui demandare il potere sostitutivo di cui all'art. 2, comma 9-bis, della Legge n. 241/1990, in caso di inerzia del Segretario Generale;

3. di dare atto che, nel caso in cui il Responsabile del Procedimento non rispetti i termini di conclusione dello stesso, il privato potrà rivolgersi al Responsabile con potere sostitutivo, come sopra individuato, affinché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un Commissario;

4. di disciplinare le modalità dell'intervento sostitutivo, come già descritte in premessa, prevedendo che:

a) le richieste di intervento sostitutivo ex art. 2, comma 9 ter della Legge n.241/1990, devono essere indirizzate ai soggetti sopra indicati;

b) per ciascun procedimento, sul sito internet istituzionale dell'amministrazione è pubblicata, in formato tabellare e con collegamento ben visibile nella homepage, l'indicazione del soggetto o dell'unità organizzativa a cui è attribuito il potere sostitutivo e a cui l'interessato può rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma 9-ter. Tale soggetto, in caso di ritardo, comunica senza indugio il nominativo del responsabile, ai fini della valutazione dell'avvio del procedimento disciplinare, secondo le disposizioni del proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, e, in caso di mancata ottemperanza alle disposizioni del presente comma, assume la sua medesima responsabilità oltre a quella propria;

c) il titolare del potere sostitutivo, previa verifica della regolarità formale dell'istanza, procede direttamente, oppure, se del caso, inoltra la stessa al Responsabile cui si contesta l'inerzia, assegnando un termine, non superiore a 48 (quarantotto) ore, per la trasmissione del fascicolo, completo di ogni documentazione e corredato da relazione esplicativa sullo stato del procedimento e sulle ragioni che non ne hanno consentito la conclusione nei termini assegnati; con la medesima relazione il Responsabile evidenzia l'effettivo maturarsi delle condizioni per l'esercizio del potere sostitutivo;

d) entro 48 (quarantotto) ore dalla ricezione del fascicolo, il Titolare del potere sostitutivo verifica la legittimazione della richiesta dell'intervento sostitutivo da parte del richiedente, dandone formale comunicazione al Responsabile inadempiente, al Sindaco, agli organi interni di valutazione e controllo, oltre che al cittadino richiedente;

e) con tale comunicazione, in caso di ammissibilità dell'intervento sostitutivo richiesto, sono sospese le competenze gestionali in capo al Responsabile inadempiente per essere assunte dal rispettivo Titolare del potere sostitutivo; dalla data della comunicazione decorrono i termini di conclusione del procedimento in misura pari alla metà di quelli originariamente previsti;

f) il Titolare del potere sostitutivo assume ogni potere istruttorio, gestionale e decisionale relativo al procedimento con facoltà di avvalersi degli uffici per ogni incombente istruttorio, di acquisire dati e notizia, di richiedere pareri e valutazioni tecniche, di promuovere conferenze dei servizi per l'acquisizione di assensi, nulla osta o pareri di altre amministrazioni eventualmente coinvolte nel procedimento;

g) in alternativa a quanto previsto al precedente punto e), in caso di procedimenti richiedenti competenze e conoscenze specialistiche non sostituibili con apporti istruttori, il Titolare del potere sostitutivo può delegare l'adozione dell'intero provvedimento ad altro personale di categoria D o C, senza maggiori oneri per l'Ente;

5. di disporre che i Responsabili dei procedimenti di competenza dovranno indicare, in ogni comunicazione relativa ai procedimenti stessi, il nominativo del Responsabile con potere sostitutivo;

6. di incaricare l'Ufficio Organi Istituzionali:

- di pubblicare sul sito internet istituzionale dell'amministrazione, in formato tabellare e con collegamento ben visibile nella homepage, l'indicazione dei soggetti a cui sono attribuiti i poteri sostitutivi e a cui l'interessato potrà rivolgersi ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, co 9-ter, L. 241/1990;
- di trasmettere copia del presente provvedimento ai Dirigenti e a tutti i titolari di Incarichi di Elevata Qualificazione, nonché al Segretario Generale.

–

7. di incaricare i Responsabili con potere sostitutivo, entro il 30 gennaio di ciascun anno, di compilare l'elenco dei procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsto dalla legge o dai regolamenti;

8. di dichiarare la presente deliberazione di immediata eseguibilità, data l'urgenza di provvedere, ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, con voti favorevoli unanimi.

**OGGETTO: ART. 2 LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241 - INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO AL QUALE ATTRIBUIRE IL POTERE SOSTITUTIVO IN CASO DI INERZIA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.**

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

**Il Sindaco**

**Ing. Gianfranco Trapula**

Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

**Il Segretario Comunale**

**Dott.ssa Antonella Bergamin**

Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)